




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2945-A

Misure per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena

(Conversione in legge del DL n. 30/2021)

N. 321 – 20 aprile 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2945-A

Misure per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena

(Conversione in legge del DL n. 30/2021)

N. 321 – 20 aprile 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI DA <i>7-BIS</i> A <i>7-QUINQUIES</i>	- 4 -
ARTICOLO 1- <i>BIS</i>	- 5 -
VISITE ALLE PERSONE DETENUTE.....	- 5 -
ARTICOLO 2.....	- 5 -
LAVORO AGILE, CONGEDI PER GENITORI E BONUS <i>BABY-SITTING</i>	- 5 -
ARTICOLO 2, COMMA 1- <i>TER</i>	- 8 -
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE	- 8 -
ARTICOLO 2, COMMA 8- <i>BIS</i>	- 9 -
LAVORO AGILE PER GENITORI DIPENDENTI PUBBLICI CON FIGLI CON DISABILITÀ.....	- 9 -
ARTICOLO 3, COMMA 2, LETTERA <i>B-BIS</i>).....	- 11 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 11 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2945-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	No
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Mura, per la XI Commissione Novelli, per la XII Commissione
Gruppi:	PD FI
Commissioni competenti:	XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 7 aprile 2021.

In merito al testo originario del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 315 del 7 aprile 2021.

Le Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. Gli emendamenti approvati, di iniziativa parlamentare, non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo. Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*

Ospedale Mater Olbia

La norma, esplicitamente finalizzata ad assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia" per la regione Sardegna, consente alla Regione medesima talune deroghe alla normativa sulla spesa sanitaria. Le deroghe consentite hanno ad oggetto:

- per il periodo 2021-2026, il numero dei posti letto accreditati (comma 7-*bis*);
- il tetto per gli acquisti di prestazioni sanitarie da soggetti privati, la cui deroga viene prorogata dal 2023 al 2026 (comma 7-*ter*);
- il riconoscimento "per un biennio" all'ospedale Mater Olbia di taluni costi di funzionamento (comma 7-*quater*).

Viene espressamente precisato (nel medesimo comma 7-*quater*) che la regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: si rammenta che detto comma stabilisce che dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. La disposizione richiamata, si evidenzia, non è oggetto di deroga implicita o esplicita da parte dei commi 4-*bis* – 4-*quinquies* ora in commento.

Il comma 7-*quinquies* dispone, ad opera del Ministero della salute e della regione Sardegna, il monitoraggio delle attività poste in essere con il "Mater Olbia": il Ministero redige annualmente una relazione sul monitoraggio e la trasmette alla regione, alla Presidenza del Consiglio e alle Camere.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme in esame consentono alla Regione Sardegna talune deroghe alla normativa sulla spesa sanitaria in favore della struttura "Mater Olbia". Si rileva altresì che l'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato: la norma, cui i commi ora introdotti non derogano, viene espressamente richiamata, con ciò ribadendone l'efficacia anche relativamente alle innovazioni ora introdotte.

Alla luce di tali constatazioni non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la Regione Sardegna si avvalga delle facoltà di cui trattasi nel quadro dei propri vincoli di bilancio, tenuto conto che le norme in esame non derogano a tali vincoli. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1-bis

Visite alle persone detenute

La norma, introdotta in sede referente, consente gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle persone detenute o internate (comma 1).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia il contenuto ordinamentale della disposizione.

Andrebbero peraltro esclusi costi aggiuntivi non riconducibili al quadro delle risorse disponibili, per eventuali misure di carattere igienico-sanitario connessi all'attuazione delle disposizioni.

ARTICOLO 2

Lavoro agile, congedi per genitori e bonus *baby-sitting*

Il comma 1-ter dell'articolo 2 e il comma 8-bis dell'articolo 2 sono commentati nelle seguenti schede. Nella presente scheda sono commentate tutte le altre modificazioni all'articolo 2.

Le norme – introdotte in sede referente – modificano la disciplina del lavoro agile e dei congedi per genitori (commi 1-5), e del bonus *baby-sitting* (comma 6) prevista dal testo originario del disegno di legge AC 2945, quali interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena fino al 30 giugno 2021.

- Estensione dell'accesso alla modalità di lavoro agile (comma 1).

Si ricorda che il testo originario prevede la possibilità per il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in

presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL).

Le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- l'accesso al lavoro agile è consentito anche ai genitori di figli minori di anni sedici non conviventi, ferma restando l'alternatività con l'altro genitore;
 - lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile è consentito anche per la sospensione dell'attività educativa (non solo attività didattica come previsto nel testo originario);
 - il beneficio è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio o della quarantena disposta dalla ASL competente ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura (comma 1-*bis*).
- Estensione del beneficio del congedo straordinario (commi 2-5).

Si ricorda che il testo originario prevede che nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro. Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8 dell'articolo in esame, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- l'accesso al congedo straordinario e la conversione dei congedi parentali, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è consentita anche per la sospensione dell'attività educativa (non solo attività didattica come previsto nel testo originario);
 - viene soppresso il limite di età per l'accesso dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, al congedo straordinario per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura;
 - il congedo straordinario può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
- Estensione del bonus *baby-sitting* (comma 6).

Si ricorda che il testo originario prevede che i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- il bonus può essere richiesto anche dal personale della polizia locale (categoria non menzionata dal testo originario);
- con riferimento al personale sanitario, si introduce una formulazione più generica diretta ad ampliare i soggetti che possono richiedere il bonus, che sono individuati nei lavoratori dipendenti “appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale” e degli operatori sociosanitari (nel testo originario la norma menzionava espressamente la categoria “dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari”).

Sono conseguentemente modificati i limiti di spesa di cui al comma 8 (e la correlativa quantificazione di cui al comma 11) e la norma di copertura di cui all'articolo 3, comma 2.

- Il limite di spesa del comma 8 (riferito – si rammenta – al complesso dei benefici previsti dall'articolo 2) viene incrementato di 16,5 milioni di euro per l'anno 2021: esso dunque passa da 282,8 milioni a 299,3 milioni.

Si ricorda in proposito che il testo iniziale della norma aveva previsto che i benefici in oggetto (congedi straordinari e bonus *baby-sitting*) sarebbero stati riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Nella parte non modificata, resta inoltre previsto che le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 8).

- Con riferimento alla norma di copertura si rinvia alla scheda relativa alle modificazioni all'articolo 3.

Gli emendamenti che hanno introdotto le norme non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame sono dirette a modificare in senso estensivo gli interventi di sostegno (lavoro agile, congedo straordinario per i genitori e bonus *baby-sitting*) per lavoratori con figli in didattica a distanza o in quarantena

fino al 30 giugno 2021. Si evidenzia in primo luogo che i benefici (congedo straordinario e bonus *baby-sitting*) sono riconosciuti nell'ambito di un predefinito limite di spesa, assistito da uno specifico meccanismo di monitoraggio, in base al quale l'INPS, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Ciò premesso, si rileva tuttavia che dalla relazione tecnica (riferita al testo originario AC. 2945) si desume l'intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate.

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, è stato incrementato di 16,5 milioni di euro il limite di spesa complessivo, di cui al comma 8: il limite predetto è passato infatti da 282,8 (del testo originario) a 299,3 milioni di euro per l'anno 2021. Sul punto, pur ribadendo che i maggiori oneri sono limitati all'entità dello stanziamento, andrebbero comunque acquisiti gli elementi sottostanti la determinazione del nuovo limite di spesa al fine di poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma.

Si evidenzia in proposito che, basandosi sul testo degli emendamenti approvati, riferiti a ciascuno dei due benefici (congedo straordinario e bonus *baby-sitting*), poi coordinati nel testo ora in esame, parrebbe potersi desumere che l'incremento del limite di spesa sia idealmente riferibile per 16,1 milioni di euro alle modifiche della disciplina del bonus *baby-sitting* e per 0,4 milioni all'estensione dell'istituto del congedo straordinario. Pertanto per quanto riguarda il bonus *baby-sitting* utilizzando i dati della RT riferita al testo originario il nuovo limite di spesa consentirebbe a circa 13.400 soggetti in più (rispetto ai 115.000 stimati dalla stessa RT sul testo originario) l'accesso al beneficio, mentre per quanto riguarda i congedi straordinari, il nuovo limite di spesa consentirebbe l'accesso a circa 400 soggetti in più, rispetto ai 125.500 indicati dalla RT originaria. Tuttavia in assenza di dati ed elementi di quantificazione non è possibile verificare tali ipotesi.

ARTICOLO 2, comma 1-ter

Diritto alla disconnessione

Le norme, introdotte in sede referente, riconoscono (ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali) al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

L'esercizio del diritto alla disconnessione non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono, per i lavoratori che svolgono l'attività in modalità agile, il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche. L'esercizio del diritto alla disconnessione non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare per quanto riguarda l'applicabilità al lavoro privato, posto che sotto questo profilo la norma disciplina rapporti fra soggetti privati, dunque senza effetti diretti sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda il lavoro pubblico non vi sono osservazioni (tenuto conto che viene fatta salva la disciplina contrattuale vigente, che la norma risulta applicabile alle sole prestazioni lavorative che a legislazione vigente possono essere svolte in modalità agile, ossia senza estensione del campo di applicazione dell'istituto, e che, in generale, alla disciplina del lavoro agile applicabile anche nel settore pubblico, di cui agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica) nel presupposto che la norma non abbia l'effetto di comportare, per le amministrazioni pubbliche, oneri organizzativi ulteriori rispetto a quelli attuali. Circa tale ipotesi sarebbe comunque utile una conferma.

ARTICOLO 2, comma 8-bis

Lavoro agile per genitori dipendenti pubblici con figli con disabilità

Normativa vigente. L'art. 21-ter del DL n. 104/2020, prevede che fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti da specifiche disposizioni richiamate dalla norma. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

L'art. 39 del DL n. 18/2020 prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità,

nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della n. 104/1992, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Alla suddetta disposizione nonché agli artt. da 18 a 23 della legge n. 81/2017, recanti la disciplina generale del lavoro agile, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma, introdotta in sede referente, novella l'art. 21-*ter* del DL n. 104/2020 al fine di estendere ai lavoratori dipendenti pubblici il diritto ivi riconosciuto ai lavoratori dipendenti privati di svolgere, fino al 30 giugno 2021, la prestazione di lavoro in modalità agile, nel caso in cui i suddetti lavoratori abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992. Tale diritto viene, inoltre, riconosciuto anche nel caso in cui i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) abbiano figli con bisogni educativi speciali (BES).

I Bisogni educativi speciali (BES), ai sensi della direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012, sono definiti come gli specifici bisogni educativi di studenti che necessitano di una speciale attenzione a causa della presenza di una situazione di generale svantaggio scolastico articolato in tre sotto-categorie: disabilità; disturbi evolutivi specifici (tra cui DSA); svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

L'esercizio del suddetto diritto resta comunque condizionato, ai sensi di quanto già previsto dalla disposizione novellata, all'assenza nel nucleo familiare di altro genitore non lavoratore, all'esigenza di svolgere l'attività lavorativa necessariamente in presenza fisica e al rispetto dei prescritti obblighi informativi.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma introdotta dalla Commissione di merito estende al lavoratore dipendente pubblico il diritto, già previsto in favore del lavoratore dipendente privato, di svolgere in via temporanea fino al 30 giugno 2021, in presenza di prestazioni lavorative compatibili con il lavoro agile, l'attività lavorativa secondo tale modalità nel caso in cui lo stesso lavoratore abbia almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, ai sensi della legge n. 104/1992. Tale diritto viene, inoltre, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati, nel caso in cui abbiano figli in una situazione di bisogno educativo speciale (BES).

Al riguardo si osserva che, per effetto dei numerosi interventi normativi disposti per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, il lavoro agile è

stato promosso nelle amministrazioni pubbliche quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Tra tali interventi si segnala che l'art. 39 del DL n. 18/2020 già riconosce, anche nelle pubbliche amministrazioni e per la durata dell'emergenza epidemiologica, il diritto del lavoratore dipendente con prole in condizioni di disabilità certificata ex legge 104/1992 a svolgere la propria prestazione in modalità agile purché tale modalità risulti compatibile con la prestazione medesima. Si evidenzia, altresì, che a tali interventi normativi non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Tanto premesso, appare comunque opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all'eventuale impatto finanziario delle previsioni in esame sulle pubbliche amministrazioni, che, stante il tenore letterale delle stesse, sarebbero comunque tenute a garantire l'effettivo esercizio del suddetto diritto (ove compatibile con la prestazione) anche in presenza di una platea di beneficiari che per effetto del richiamo alla nozione di Bisogni educativi speciali (BES) - nei quali rientrano, tra l'altro, le situazioni di svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale - appare potenzialmente più ampia e difficilmente circoscrivibile, rispetto a quella individuabile a normativa vigente mediante il rinvio alle forme di disabilità grave certificate in virtù della legge 104/1992.

A tale riguardo si rammenta che i Bisogni educativi speciali (BES) sono stati definiti in via amministrativa a partire dalla direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012, come specifici bisogni educativi relativi a studenti che presentano una situazione di generale svantaggio scolastico. Nella fattispecie dei BES rientrano la disabilità, i disturbi evolutivi specifici (tra cui DSA) e le situazioni di svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (BES in senso stretto).

ARTICOLO 3, comma 2, lettera *b-bis*)

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la lettera *b-bis*) del comma 2 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, dalle quali discendono, rispetto al testo originario del decreto-legge, maggiori spese nell'ordine complessivo di 16,5 milioni di euro per l'anno 2021:

- una più favorevole applicazione del congedo straordinario nei confronti dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, da cui derivano oneri pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2021;

- l'ampliamento delle categorie di lavoratori che, sussistendone le specifiche condizioni, possono usufruire del *bonus* per l'acquisto dei servizi di *baby sitting*, da cui derivano oneri pari a 16,1 milioni di euro per l'anno 2021.

In particolare, ai predetti oneri la citata lettera *b-bis*) provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, quello di competenza del Ministero della salute.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, posto che entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le necessarie disponibilità¹.

Si segnala, inoltre, che le Commissioni di merito hanno altresì recepito, durante l'esame in sede referente, la condizione deliberata sul testo iniziale del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 aprile scorso, essenzialmente diretta a precisare che l'annualità cui si riferisce la copertura di quota parte degli oneri complessivi del provvedimento, disposta dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3, è il 2021.

Si osserva infine che, ai sensi del successivo comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente provvedimento.

¹ In particolare, si segnala che, per effetto delle riduzioni in commento, le disponibilità residue presenti per l'anno 2021 sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute risultano ora pressoché integralmente esaurite.